

## OCC DI TRANI

Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Associazione costituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani e dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Trani.

Denominata "OCC di Trani"

### **Art.1 – Oggetto, principi generali e definizioni.**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Trani dell'Associazione "OCC di Trani" costituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani e dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Trani.

L'Organismo espleta l'attività di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni della legge n. 17 dicembre 2012 n.221, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero di Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il Regolamento utilizza le seguenti definizioni convenzionali:

- **"Associazione"** è l'Ente costituito dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani e dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Trani per l'esercizio dell'attività di gestione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, denominata "Associazione OCC TRANI" con scrittura privata autenticata e sottoscritta in data 5 Novembre 2018 giusta atto n° 34.319 rep. n° 19.998 racc. per notar dott. Paolo Porziotta in Andria;
- **"Organismo"** è l'organizzazione interna, ex art. 2 lett. d) del DM. N. 202/2014 de "l'Associazione OCC Trani" destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

- “**Gestori**” sono gli Avvocati e i Commercialisti che, avendone i requisiti, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e/o, indifferentemente, di liquidazione del patrimonio del debitore;
- “**Elenco dei Gestori**” è il registro nel quale “l’Organismo” iscrive i propri “Gestori”;
- “**Regolamento**” è il presente atto, approvato dall’Associazione OCC Trani” contenente le norme di autodisciplina e regolamentazione;

Il “Regolamento” si ispira a principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

#### **Art. 2 – Funzioni e obblighi.**

L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli art. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni e assume gli obblighi previsti negli art. 9 e ss. del decreto 202/2014.

#### **Art. 3 – Iscrizione**

Il rappresentante legale dell’Organismo vale a dire il Presidente de l’“Associazione OCC Trani”, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

#### **Art. 4 – Organi**

Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

1. un Referente;
2. una segreteria amministrativa.

#### **Art. 5 – Referente**

Il Referente è la persona fisica che, agendo con un adeguato grado di indipendenza e professionalità, indirizza e coordina l’attività dell’Organismo.

Il Referente viene eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione dura in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni; il referente cessa dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e rimane in carica fino alla nomina di un nuovo referente.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Referente siano definitivi il Presidente provvede, senza indugio, alla sua sostituzione; il referente così nominato resterà in carica per il periodo di tempo residuale rispetto all'incarico del referente sostituito.

Il Referente può essere revocato su apposita deliberazione del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza dei compiti cui è chiamato a svolgere per conto dell'Organismo.

Il Referente, supportato dalla segreteria dell'Organismo, non oltre tre giorni dalla data di presentazione della proposta da parte dei debitori, dà corso all'istruttoria delle domande procedendo come segue:

- verifica i requisiti formali delle proposte presentate dai debitori corredate da idonea documentazione (fase preistruttoria);
- *redige il preventivo da sottoporre all'approvazione del sovraindebitato;*
- nomina il Gestore della crisi, distribuendo equamente gli incarichi tra i gli iscritti nell'Elenco, tenendo conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare, dei livelli di preparazione professionale acquisiti e dei risultati conseguiti dai Gestori nell'espletamento degli incarichi;
- provvede alla loro eventuale sostituzione a seguito di dimissioni, revoca, sospensione o decadenza;
- conferisce per iscritto l'incarico professionale al Gestore nominato, previa accettazione e dichiarazione d'indipendenza da parte dello stesso e di accettazione del preventivo del suo compenso, nel quale dichiarerà altresì di accettare che il pagamento sarà eseguito dall'OCC alla sola condizione che il relativo importo sia messo a disposizione del sovraindebitato;
- comunica al debitore l'avvenuta nomina del Gestore della crisi e la determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 10, comma 3), del D.M. 202/2014, fornendo allo stesso tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, la misura del compenso e specificando, altresì, che l'Organismo è assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, così come il Gestore nominato;

- su proposta del gestore della crisi, valuta quale possibile causa di decadenza della procedura la mancata presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta entro il termine di sei mesi dalla accettazione dell'incarico da parte del gestore.

Al referente spetta un compenso stabilito in parte in misura fissa e in parte a percentuale del compenso spettante all'OCC secondo quanto deliberato dall'Associazione all'atto della nomina; il compenso può essere rimodulato in funzione dell'effettiva attività annualmente.

#### **Art.6 – Segreteria Amministrativa**

La segreteria amministrativa ha sede presso la sede dell'Associazione OCC di Trani; è composta da almeno due persone fisiche con compiti operativi scelti dallo stesso Consiglio Direttivo, una per ciascun Ordine.

La segreteria dell'Organismo cura la tenuta di un registro in formato elettronico in cui annotare per ogni procedimento di sovraindebitamento, il numero d'Ordine progressivo, il protocollo d'ingresso, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il "Gestore della crisi" incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito.

L'associazione, previa approvazione del Ministero della Giustizia, può istituire una o più sedi operative dislocate nei territori della circoscrizione del Tribunale di Trani anche c/o le sedi degli Ordini appartenenti all'Associazione.

La Segreteria svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria potrà accettare le domande di composizione solo se presentate a mezzo Pec. In ogni caso di domanda presentate in forma cartacea, la domanda dovrà essere digitalizzata da parte della segreteria ricevente dietro corresponsione del diritto di segreteria.

La segreteria, sotto il coordinamento del Referente, verifica:

- a) la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso positivo, la annota nell'apposito registro.
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento dell'acconto dovuto.

#### **Art.8 – Gestore della crisi**

La nomina del “Gestore”, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i professionisti iscritti nell’elenco tenuto presso l’Organismo; Il Referente può nominare un “Collegio dei Gestori” composto da un massimo di tre componenti, che si occupino della medesima crisi, in considerazione della natura, importanza e complessità della procedura in modo che siano rappresentati gestori professionisti iscritti agli ordini di riferimento.

L’eventuale “Collegio dei Gestori” potrà essere costituito da non più di tre componenti e, anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse, a ciascun componente potranno essere attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli svolti nelle procedure di composizione quali, ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del Giudice.

La nomina del “Gestore”, o del “Collegio dei Gestori”, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco secondo i criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e del decreto n. 202/2014.

L’OCC conferisce mandato scritto al gestore, sulla base di un preventivo accettato dal professionista gestore; nel mandato devono essere indicati la polizza assicurativa professionale per la copertura per rischi derivanti dall’attività di gestione della crisi, e il relativo massimale. Il Gestore, inoltre, dovrà autocertificare di essere in regola con gli obblighi formativi previsti dalla normativa in vigore.

Il “Gestore” incaricato si impegna, ex art. 11 co. 3 del D.M. n. 202/2014, a garantire la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/ consumatore. A tal fine si precisa che il gestore della crisi è indipendente quando non e' legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Il Gestore di obbliga altresì a corrispondere

immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

A tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dell'art. 51 c.p.c., co. 1, e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

#### **Art.9 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore.**

Ai fini della nomina di “gestore” e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il professionista avvocato o commercialista sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria, che non abbia ricevuto sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio diversi dall'avvertimento, che non sia mai stato sospeso dall'attività professionale e che sia in regola con gli obblighi contributivi e per cassa di appartenenza.

#### **Art.10 – Ausiliari al gestore**

Il gestore della crisi deve eseguire personalmente l'incarico affidatogli ex art. 12 del D.M. n. 202/2014 pur potendosi avvalere, sotto la sua responsabilità e previa autorizzazione del Referente di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni; il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche con particolari competenze, le cui spese analiticamente documentate saranno poste a carico della procedura.

#### **Art.11 – Rinuncia dell'incarico e ricusazione**

Accettato il mandato, il Gestore non può rinunciare se non per gravi motivi, a pena di decadenza dall' “Elenco dei gestori”.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec firmata digitalmente.

La sostituzione del Gestore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione o si fosse reso incompatibile deve avvenire, a cura del Referente, nel tempo più breve possibile e ne va data comunicazione al debitore.

Il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la ricusazione del Gestore nei casi disciplinari dall'art. 51 c.p.c. .

### **Art.12 – Incompatibilità e decadenza**

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- Abbiamo riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per reati contravvenzionali
- abbiano riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- Siano incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- Siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- Abbiamo riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A” al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

### **Art.13 – Obbligo di riservatezza**

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in Ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n.3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I componenti dell’ “Organismo”, le parti, i gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L’Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre da quanto disposto nel

presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, del 27 gennaio 2012, n. 3 così modificata ed integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui gli art. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

#### **Art.14 – Compensi spettanti all'organismo di composizione e al gestore**

Il preventivo, provvisoriamente determinato dal Referente, sarà reso noto al debitore per la sua accettazione ed approvazione. Il preventivo è redatto in base alle indicazioni emergenti dalla domanda presentata dall'indebitato e quindi in base all'attivo e passivo emergente dalla documentazione presentata. Il compenso provvisoriamente determinato sarà rideterminato in base al valore dell'attivo e del passivo risultante dal piano e/o dell'accordo omologato.

In difetto di accordo con il debitore trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Il compenso e il rimborso delle spese dovranno essere versati, a mezzo bonifico bancario come segue:

1. All'accettazione del preventivo dovrà essere corrisposto un acconto sul compenso e sulle spese nella misura di € 1.000,00 (euro mille/00); la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla domanda del debitore all'atto del deposito presso la Segreteria;
2. Detto importo sarà ridotto del 25%, qualora l'istante dimostri di essere nelle condizioni per poter accedere al Piano del Consumatore;
3. Il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività e passività accertate nel corso della Procedura, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro tre mesi dall'omologa o meno dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 3/2012 relativamente agli accordi di composizione, ovvero entro 3 mesi dall'omologa o meno del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12-bis della Legge n. 3/2012.



All'Organismo e conseguentemente al gestore spetta inoltre:

- a) il rimborso delle spese forfetarie non documentate del 15% del compenso spettante, ex art. 14, 3 co., del D.M. n. 202/2014;
- b) il rimborso delle spese analiticamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il rapporto tra l'Organismo e il Gestore della crisi è di natura professionale in base a uno specifico contratto scritto di conferimento di incarico redatto sulla base di un preventivo accettato dal professionista.

I compensi e i rimborsi spese forfetari che il debitore sarà tenuto a corrispondere all'Organismo OCC Trani saranno così ripartiti:

- a) al referente il sarà corrisposta una indennità fissa nella misura di € 5.000,00 annui; il consiglio direttivo potrà riconoscere un compenso aggiuntivo in funzione dell'attività svolta.
- b) al gestore della crisi sarà riconosciuto il 75% del compenso; il gestore avrà diritto al compenso se e quando l'OCC incasserà materialmente compensi e rimborsi spese dal sovraindebitato, rimettendo all'Associazione ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito;
- c) all'Organismo della crisi sarà riconosciuto il restante 25%.

Il compenso, commisurato all'attività svolta dall'Organismo e del Gestore nel caso di interruzione del procedimento senza la predisposizione da parte di quest'ultimo della relazione a lui richiesta per legge, è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla Legge n. 3/2012 ed inoltre all'Organismo e al gestore spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Art.15 – Responsabilità**

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità del gestore della crisi designato dal referente nell'inadempimento della prestazione.

#### **Art.16 – Entrata in vigore e modifiche al regolamento.**

Il presente Regolamento ed i suoi allegati, approvati dall' "Associazione" entreranno in vigore nel momento in cui il Responsabile, ex art. 2 del D.M. n. 202/2014, presso il Ministero della Giustizia, avrà comunicato l'iscrizione dell' "Organismo" presso l'apposito Registro ministeriale.

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'"Associazione".

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Trani, 14 marzo 2019